

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DAL CANTON Maria Pia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1969

Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione

ONOREVOLI SENATORI. — In forza all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, numero 1646, articolo che ha ampliato le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito del diploma di infermiera professionale può chiedere il riscatto, ai fini della pensione, del biennio corrispondente al corso di studio frequentato presso le apposite scuole.

Mancando disposizioni analoghe per le ostetriche, si rende opportuno un provvedimento di legge che dia pure ad esse la possibilità di usufruire di tale beneficio, e ciò accogliendo un espresso desiderio di questa benemerita categoria, ripetutamente manifestato in questi ultimi anni.

Il conseguimento del diploma di ostetrica presuppone un difficile periodo di studio e di applicazione sia teorica che pratica per cui è evidente che chi studia per conseguire tale diploma non può prestare contemporaneamente alcun servizio utile a pensione. Si rende quindi necessario ammet-

tere a riscatto anche gli anni del periodo legale corrispondente al corso di studio presso la scuola di ostetricia.

Il presente disegno di legge vuole dare, per un criterio di giustizia equitativa, un riconoscimento previdenziale a chi ha dedicato parte della sua giovinezza a prepararsi all'esercizio di una professione di così grande importanza sociale.

Come già stabilito per il riscatto del biennio di scuola infermieristica, anche la durata del corso di ostetricia potrà essere riscattata solo se il diploma di ostetricia sarà stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera ed il periodo verrà ridotto di quelli corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Il presente disegno di legge — per il quale si confida nella vostra approvazione — verrà a completare le disposizioni previdenziali vigenti in materia, soddisfacendo, nel contempo, le giuste aspettative di una categoria così sovente negletta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà di cui all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è estesa, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, al personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito del diploma di ostetrica, per il periodo legale corrispondente al corso di studio necessario per conseguire il diploma stesso.